



# Comune di Massa di Somma

Città Metropolitana di Napoli  
Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio



ORDINANZA N. 18 del 09/08/2016

Comune di Massa di Somma  
Provincia di Napoli

**OGGETTO:** Custodia dei cani ed igiene del suolo pubblico

Tipologia: uscita  
Protocollo N. 0004940  
Del : 09/08/2016 - 09:50

## IL SINDACO

**Premesso** che :

- Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
- Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
- Il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, zone verdi, ecc...) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani viene insudiciato dagli escrementi degli animali provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un degrado del territorio comunale;

**PRESO ATTO** altresì, che la mancata rimozione delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, nelle aiuole e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, oltre a costituire atto di inciviltà, può comportare rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

**RILEVATA** la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

**DATO ATTO** che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;

**CONSIDERATO** che i luoghi pubblici ed aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti;

**CONSIDERATA** la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi della città aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

**ACCERTATO** che tale comportamento dei proprietari di cani è altresì, causa di disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi idonei e al loro smaltimento nonché lesive del decoro e della pulizia cittadina;

**Individuato** quale rimedio efficace anche l'istituzione del divieto di accesso ai cani in aree destinate prevalentemente al gioco dei bambini;

**Vista** la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio, agli Organi di Vigilanza;

**Ritenuto** opportuno sanzionare anche la mancata dotazione da parte dei conduttori dei cani, di idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni canine quale sicuro presupposto della mancata asportazione di eventuali deiezioni canine;

**Visto** il D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

**Visto** gli articoli n. 7 bis, n. 50 comma 5 e n. 54 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Vista** la Legge n. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni "Modifiche al sistema penale";

**Vista** la Legge n. 281/1991 " legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

**Visto** l'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

**Visto** l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 per la violazione alle Ordinanze Sindacali;

## ORDINA

A decorrere dalla data della presente Ordinanza ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1. Di assicurare la custodia dei loro cani *(che ai sensi della normativa vigente devono essere obbligatoriamente iscritti all'anagrafe canina con l'apposizione del relativo microchip)* ed adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno ad altri animali o di altri cittadini;
2. Vietare l'accesso ai cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per bambini;
3. Ai proprietari dei cani e alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di **provvedere immediatamente** all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali sporchino le strade, le piazze, le corti, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, i giardini pubblici e tutte le aree pubbliche e/o di proprietà comunale in genere o luoghi aperti al pubblico nel Territorio Comunale. In caso di inosservanza sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;
4. In nessun caso è ammesso che il proprietario, il custode o il conduttore lasci il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni, in ogni caso va utilizzato un guinzaglio di misura non superiore a m 1,50 durante la conduzione nelle aree urbane e nei luoghi pubblici. In caso di inosservanza sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;
5. Ogni proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente, la custodia e/o la conduzione, deve avere sempre con sé quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli Organi di Vigilanza, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni, in mancanza sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;
6. E' fatto obbligo di utilizzare oltre al guinzaglio, anche la apposita museruola qualora gli animali siano di grossa taglia o che comunque possano determinare pericolo, danni o disturbo;
7. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso;
8. I proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo.
9. Sono esenti dalla disciplina della presente Ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di Pubblica Sicurezza e della Protezione Civile nell'esercizio dell'attività istituzionale.

E' fatto obbligo, dopo aver alimentato cani vaganti in aree pubbliche o aperte al pubblico, di rimuovere le ciotole vuote e i resti di cibo a terra per evitare problemi di natura igienico-sanitaria.

11. Ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione alle norme della presente Ordinanza comporterà l'applicazione della Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;
12. Il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, è ammesso al pagamento in misura ridotta per l'importo di €. 150,00, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione;
13. Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

#### DISPONE

1. L'invio della presente al Responsabile I Settore affinché la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune e sia data ampia pubblicità alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Massa di Somma e l'eventuale affissione di avvisi pubblici ;
2. Che copia di detto atto venga trasmesso:  
Al locale Comando Polizia Municipale, Alla Stazione dei Carabinieri, Al Corpo Forestale dello Stato ed alla Polizia di Stato, ai fini del rispetto dell'osservanza della presente Ordinanza;

#### RICORDA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n° 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.



Il SINDACO  
Gioacchino Madonna